

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5075

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI PIETRO, ZAZZERA, DI GIUSEPPE, EVANGELISTI, LEOLUCA ORLANDO, MURA, PALOMBA, PALAGIANO, MESSINA, DI STANISLAO, PIFFARI, CIMADORO, ROTA, PALADINI, MONAI, ANIELLO FORMISANO, FAVIA, BARBATO**

Norme per l'autogoverno del sistema educativo di istruzione e formazione nonché in materia di organizzazione delle istituzioni scolastiche, formazione e reclutamento del personale docente e istituzione di un'area contrattuale specifica per il personale del comparto della scuola

*Presentata il 21 marzo 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza prioritaria di intervenire con un'azione riformatrice coerente e decisa sui settori che costituiscono gli anelli deboli del nostro sistema di istruzione e cioè: la mancata valorizzazione della professionalità dei docenti; il progressivo depotenziamento degli organi collegiali della scuola; l'assenza di una connessione tra formazione iniziale e reclutamento che impedisce il costituirsi e il proliferare dell'annoso fenomeno del precariato scolastico. La proposta di legge che abbiamo elaborato è il frutto di una lunga e attenta riflessione, suffragata da frequenti confronti con tutte le realtà che

vivono e operano all'interno della scuola e ne recepisce le istanze di cambiamento. È frutto altresì di un dialogo con il mondo accademico effettuato rivolgendo costantemente lo sguardo alle complesse e contraddittorie dinamiche dell'attuale mercato del lavoro.

Dobbiamo premettere che, per affrontare con onestà intellettuale le criticità proprie del nostro sistema di istruzione e per individuare delle strategie risolutive, è necessario sgomberare il campo, una volta per tutte, da fraintendimenti fuorvianti e dannosi. Le politiche scolastiche degli ultimi decenni non hanno proposto azioni riformatrici capaci di migliorare la qualità

del sistema di istruzione soprattutto perché si è caduti nel grossolano errore di considerare la scuola, alla stregua di un qualsiasi servizio, un settore che potesse essere migliorato introducendovi elementi di gestione aziendale. Si è dimenticato con troppa disinvoltura che la Costituzione della Repubblica definisce scuola e università quali « istituzioni », il che non ha solo un rilievo terminologico, ma stabilisce una linea di demarcazione rispetto ai « servizi », e si è pensato di poter misurare la qualità del sistema di istruzione attraverso gli stessi criteri utilizzati nelle aziende per misurare la produttività; ed è in questa prospettiva che, tanto dalle forze politiche di centro-destra che da quelle di centro-sinistra, *mutatis mutandis*, è stata avvertita la necessità di intervenire sulla *governance* della scuola, a partire dalla trasformazione, ormai operante dal 1997, della figura del preside in quella di dirigente scolastico, fino ad arrivare al progetto, attualmente al centro del dibattito politico, di introdurre nelle scuole consigli di amministrazione e fare eventualmente ricorso a forme di finanziamento privato. Del resto, ormai da tempo abbiamo assistito alla progressiva metamorfosi dello studente in utente di un servizio qualsiasi, da appagare attraverso il « soddisfacimento » tempestivo dei suoi bisogni immediati; contestualmente i concetti di « centralità dello studente » e « successo formativo », per forza di cose, sono precipitati in una inevitabile e dannosa distorsione semantica, perdendo il loro reale nesso con la qualità del sistema di istruzione. Così la centralità dello studente è degenerata da attenzione rivolta alle specifiche esigenze didattico-formative dell'alunno, in incondizionato asservimento ai capricci di un cliente; il successo formativo, da acquisizione delle potenzialità necessarie per affrontare in modo proficuo e sereno l'impatto con gli studi universitari o con il mondo del lavoro, si è trasformato nella promozione a tutti i costi. Il successo formativo degli studenti, correttamente inteso, costituisce il vero strumento per valutare la qualità del sistema di istruzione di un Paese e va sempre tenuto

presente che esso rappresenta un obiettivo assai complesso e spesso non valutabile nell'immediato, essendo intimamente connesso con la comprovata capacità dimostrata dalla scuola di creare cittadini consapevoli e in grado di operare a favore del progresso della società stessa. Un sistema di istruzione veramente innovativo e capace di interpretare la complessità del presente oggi deve rifuggire dalla monoprofessionalizzazione e puntare sul potenziamento di una solida cultura di base, strumento necessario per permettere ai giovani di spendere le proprie competenze in diversi settori e quindi far fronte alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più dominato da dinamiche di selvaggia flessibilità.

Negli ultimi decenni purtroppo gli interventi effettuati in materia di istruzione, anche lì dove siano stati condotti con le migliori intenzioni, non hanno di fatto raggiunto risultati soddisfacenti perché non sono stati incentrati sulla valorizzazione dei saperi e delle strategie didattiche attraverso cui ottimizzare l'interazione tra l'insegnamento e l'apprendimento e la lotta alla dispersione scolastica non è riuscita ad arginare il dilagare di tale fenomeno. Quest'ultima sconfitta risulta ancora più grave, se si tiene presente che molti interventi hanno mirato a quella semplificazione dei *curricula* che sta conducendo verso un generalizzato minimalismo culturale. Emblematico il caso dello studio del latino nel liceo scientifico che si è andato sempre più riducendo, fino ad essere privato delle valenze formative che ad esso appartengono.

Questo declino è stato avviato e alimentato sotto la spinta dell'equivoco che il successo formativo fosse un traguardo raggiungibile in via pressoché esclusiva grazie all'abilità propria dell'insegnante nel risvegliare l'interesse e la curiosità degli studenti; in tal modo si è finito con il privare il binomio insegnamento-apprendimento del ruolo attivo che deve essere esercitato anche dallo studente, attraverso dedizione, impegno e sacrificio.

La campagna mediatica contro la figura dell'insegnante, messo sullo stesso piano di un impiegato fannullone e improduttivo,

peraltro privilegiato per la particolarità dell'orario di lavoro *part-time*, in questo contesto ha trovato terreno fertile.

Intanto, nella confusione generale, si è proceduto a sottrarre sempre più risorse economiche dal nostro sistema di istruzione fino ad arrivare al taglio epocale di più di 8 miliardi di euro, effettuato con il famigerato articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha inferto il colpo letale al mondo della scuola. Le riforme dei licei, degli istituti tecnici e professionali (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, relativo agli istituti professionali, decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, relativo agli istituti tecnici e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativo ai licei), meglio note come «riforme Gelmini», l'introduzione del maestro unico (legge 30 ottobre 2008, n. 169, articolo 4) nella scuola primaria, hanno portato a un generalizzato impoverimento dell'offerta formativa dell'intero sistema di istruzione italiano, attraverso i seguenti interventi: l'eliminazione delle compresenze che permettevano l'articolazione modulare della didattica nella scuola primaria, fiore all'occhiello del sistema di istruzione italiano; la drastica riduzione del monte ore delle attività di laboratorio e di numerose discipline nelle scuole superiori, alcune delle quali afferenti alla cultura di base (ci riferiamo in particolare all'italiano); l'eliminazione di tutte le sperimentazioni esistenti, comprese quelle che avevano contribuito ad avvicinare l'offerta formativa delle nostre scuole alle migliori esperienze europee (basti pensare alla perdita della possibilità per i nostri studenti delle scuole superiori — ad eccezione ovviamente degli studenti del liceo linguistico — di apprendere una seconda lingua dell'Unione europea); fino ad arrivare alle norme sulla confluenza delle classi di concorso (vedi nota ministeriale n. 272 del 14 marzo 2011) che, nello stabilire discutibili criteri di flessibilità nell'esercizio della professione docente, finiscono per determinare la dispersione

delle specifiche e approfondite competenze disciplinari degli insegnanti, potenziate in anni di studio, di ricerca e di esperienza didattica sul campo.

Mentre l'offerta formativa subiva così una pesante dequalificazione, l'attenzione delle forze politiche ha iniziato a concentrarsi, in via pressoché esclusiva e con sorprendente morbosità, sulla necessità di sperimentare modelli di valutazione dell'operato degli insegnanti e della scuola, senza preoccuparsi assolutamente delle condizioni di ormai insostenibile e generalizzata precarietà in cui gli insegnanti si sono trovati ad operare. Intanto, all'interno di un contesto così penalizzato, peraltro anche aggravato dal continuo aumento del numero degli alunni per classe, l'insegnante è stato ostacolato nelle sue possibilità di svolgere a pieno le funzioni inerenti al proprio mandato, come l'elaborazione di percorsi formativi individualizzati, strumento indubbiamente indispensabile per contrastare in modo serio e radicale la dispersione scolastica nel nostro Paese.

I finanziamenti al sistema di istruzione pubblica, mai veramente adeguati alle reali esigenze, sono ulteriormente diminuiti con l'acuirsi della crisi economica e l'impennata del debito pubblico: nel 2010 essi sono crollati alla soglia del 4,2 per cento del prodotto interno lordo (PIL) (dato, *sic stantibus rebus*, destinato ad un ennesimo decremento) a fronte di una media europea intorno al 6 per cento, mentre fino agli '90 la percentuale italiana di investimento in istruzione rispetto al PIL era pari a 5,5.

In tale situazione il coinvolgimento di capitali privati viene visto come l'unica soluzione possibile. Certo prima di affrontare un argomento così delicato, come la partecipazione di capitali privati nel finanziamento della scuola pubblica, è doveroso fare delle riflessioni.

La scuola, nel garantire il diritto all'istruzione, ha due doveri, uno orizzontale e uno verticale: educare tutti (l'obbligo di istruzione dovrebbe per questo essere esteso fino al diciottesimo anno di età) e promuovere i meritevoli. Essa ha quindi un ruolo determinante nella possibilità di

rendere effettivo il dettato costituzionale dell'articolo 3 e cioè la rimozione « degli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ». In ultima analisi, è dal funzionamento del sistema di istruzione di un Paese che si misura il grado di democrazia raggiunto.

Ciò premesso, risulta non solo rischioso, ma anche sproporzionato in termini di forze schierate in campo, che lo Stato affidi un compito così cruciale e di drastica ricaduta collettiva, all'iniziativa di un singolo cittadino o ad associazioni di cittadini: infatti quali garanzie si devono richiedere per avere la certezza di ricadute positive in termini di innalzamento della qualità dell'offerta formativa delle scuole? L'iniziativa del singolo sia esso spinto, con le migliori intenzioni, da un anelito imprenditoriale al miglioramento dell'efficacia di un servizio, sia esso costituitosi in associazione con altri (ad esempio in associazioni di genitori, uniti dalla premura per la formazione dei propri figli), non può sostituire o affiancare una gestione delle istituzioni scolastiche effettuata con responsabilità esclusiva da parte degli stessi insegnanti, ovvero i soggetti che, debitamente formati e selezionati per individuare i bisogni e le esigenze delle giovani generazioni, hanno la professionalità e le competenze necessarie e imprescindibili per operare scelte in campo educativo, didattico e formativo, in sintesi, per formare l'uomo e il cittadino. Sembra superfluo a questo punto precisare che, con la trasformazione delle scuole in fondazioni a capitale misto, lo Stato non sarà più in grado di garantire l'uniformità dell'offerta formativa su tutto il territorio nazionale e quindi di assicurare, a tutti indistintamente, la qualità, l'imparzialità e il diritto all'istruzione. Anzi in tal modo si corre il rischio di legittimare inaccettabili sperequazioni sul territorio nazionale e di perdere di vista gli obiettivi prioritari che l'istituzione scolastica, nel corso della sua

linea evolutiva, ha sempre perseguito, anche svincolando i ragazzi dai condizionamenti del gruppo di loro originaria appartenenza.

La nostra proposta di legge parte quindi dall'esigenza di riportare il dibattito sulla scuola sui binari da cui è stato fatto deragliare, ormai da decenni, o per incompetenza o per un più ampio progetto di indebolimento della presenza dello Stato nella gestione dei beni comuni. Si rende necessaria un'inversione di tendenza: gli investimenti sul nostro sistema di istruzione non possono più essere rimandati; proprio in quest'ottica la presente proposta di legge dispone, al capo I (articolo 8), che lo Stato destini alla scuola, all'università e alla ricerca una quota percentuale del PIL equivalente alla media della cifra stanziata a tali fini dagli Stati membri dell'Unione europea.

Gli insegnanti oggi lamentano la pressione continua dei più assurdi oneri burocratici, sotto il peso dei quali la funzione docente è stata progressivamente schiacciata, mentre l'esigenza del continuo aggiornamento e approfondimento didattico-disciplinare è stata al contempo costretta al silenzio. Ricordiamo a tale proposito che, mentre i contratti di lavoro specificano, con estrema precisione, le mansioni pratiche di competenza degli insegnanti, come quella di compilare di propria mano le pagelle degli studenti, non prevedono alcun riconoscimento per quanti producono studi di settore, anche se di comprovato valore scientifico.

La nostra proposta di legge fa della valorizzazione della professionalità dei docenti il tassello fondamentale su cui costruire un sistema di istruzione veramente competitivo a livello internazionale, che restituisca all'Italia il ruolo centrale nell'individuazione dei modelli culturali e scientifici di riferimento che ha esercitato nel passato.

Proprio nell'ottica del riconoscimento della centralità che il lavoro degli insegnanti riveste nella società, la presente proposta di legge (al capo II, articolo 10) stabilisce un modello di formazione iniziale e di reclutamento dei docenti basato

su una rigorosa selezione, sia per quanto attiene al grado di approfondimento e ampiezza delle conoscenze didattico-disciplinari, sia rispetto alle capacità di interazione e attenzione alle esigenze formative degli studenti. Ma l'attività di insegnamento richiede anche aggiornamenti e approfondimenti continui dei contenuti disciplinari e delle strategie didattiche rispetto ai quali è doveroso da parte dei docenti accrescere e affinare la propria esperienza, ed è per questo che prevediamo la possibilità di realizzare una carriera docente con sbocco universitario, in particolare nell'ambito della ricerca metodologico-didattica nonché naturalmente all'interno dei corsi delle lauree magistrali e nelle nuove scuole di specializzazione all'insegnamento che la presente legge istituisce.

La valorizzazione della professionalità dei docenti non può prescindere da un inquadramento professionale adeguato che li sottragga dalla progressiva burocratizzazione del loro lavoro. È per questo che la nostra proposta di legge prevede al capo II (articolo 11) la modifica dello stato giuridico dei docenti, attraverso l'istituzione di un'area contrattuale specifica, a cui non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Oggi infatti, pur esistendo un comparto scuola, non risulta regolamentato nel rispetto della specifica professionalità del personale che opera, a diverso titolo, all'interno delle istituzioni scolastiche.

L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di creare le premesse per l'individuazione di criteri appropriati e rispettosi della professionalità del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), degli insegnanti e dei presidi, le tre diverse categorie in cui si articola il comparto scuola.

In particolare, al personale ATA viene riconosciuto il ruolo di coadiutore educativo, nel rispetto del delicato compito che compete all'attività di sorveglianza, di gestione della sicurezza, della strumentazione informatica e dei laboratori delle nostre scuole.

Nella presente legge il dirigente scolastico torna ad essere preside; tale cambiamento non riguarda solo la terminologia, ma anche la sostanza di questa figura professionale. Nella nostra proposta di legge il preside infatti è un *primus inter pares*, a cui compete un'attività di gestione dell'istituzione scolastica nonché di coordinamento delle attività degli altri organi collegiali interni alla scuola preposti alla pianificazione e all'organizzazione della didattica curricolare ed extracurricolare. Lo scopo di questa modifica è duplice: da una parte si intende arginare il rischio di monopolio gestionale che si cela dietro la figura del preside-*manager*, dall'altra potenziare la collegialità all'interno delle istituzioni scolastiche. Da quando il preside è diventato un dirigente infatti le sue competenze più strettamente afferenti alla sfera pedagogico-didattica sono state marginalizzate per far spazio a oneri gestionali e responsabilità che lo hanno visto sempre più isolato rispetto agli insegnanti e in una posizione spesso illogicamente antagonista ad essi. Proseguendo su questa strada si sta arrivando a configurare la possibilità che il dirigente scolastico diventi un datore di lavoro *tout court*, con l'onere di stipulare autonomamente contratti e quindi selezionare a sua discrezione il personale nonché l'obbligo di darsi da fare per procacciare finanziamenti, indispensabili per garantire la sopravvivenza dell'istituto (o degli istituti) di cui è a capo.

La concentrazione esclusiva di ampi poteri gestionali nelle mani del dirigente scolastico ha finito anche con il deresponsabilizzare il corpo docente rispetto all'esercizio del proprio ruolo attivo all'interno dell'istituto di appartenenza; la nostra proposta di legge intende restaurare e potenziare le dinamiche di cooperazione necessarie per ottimizzare l'offerta formativa della scuola e quindi valorizzare l'elaborazione di proposte didattico-educative attraverso i momenti di confronto in seno al collegio dei docenti, organo che ha prerogative esclusive di deliberazione in materia di didattica.

Per quanto riguarda la figura del docente, riteniamo che tra le cause che ne

hanno determinato il mancato riconoscimento professionale sono da annoverare i dettami del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, recepiti con il contratto del 1995, che impongono l'eliminazione degli automatismi di anzianità con la trasformazione residuale e in via di sparizione degli scatti biennali in « gradoni » sessennali e settennali, in attesa della definitiva eliminazione degli stessi prevista ai sensi del medesimo decreto legislativo.

È per questo che si rende necessaria l'uscita dell'intero comparto scuola dal pubblico impiego (ponendolo fuori dal campo di applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), il recupero degli automatismi salariali biennali d'anzianità come dato di garanzia sull'esperienza e del ruolo come elemento di protezione e affermazione della libertà d'insegnamento, nonché della specificità professionale della funzione docente; il conseguente ritorno a un contratto di natura non privatistica, specifico per l'intero comparto scuola (presidi, docenti e personale ATA), ristabilendo la possibilità di una vera rivalutazione (ad esempio tramite l'incremento dell'indennità di funzione docente) dello stipendio base degli insegnanti, altrimenti inchiodato, per legge, alle stime inflative dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e all'inflazione programmata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Infatti è proprio l'assimilazione contrattuale agli impiegati della pubblica amministrazione che non ha permesso fino ad ora l'adeguamento degli stipendi degli insegnanti alla media del resto dei Paesi europei e ha lasciato che ad essi venissero applicate le norme sulla valutazione contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che introduce criteri di valutazione dell'operato degli impiegati pubblici, basati su meccanismi punitivo-premiali, mutuati dal mondo dell'azienda, quali l'incentivazione della produttività, la trasparenza nelle *performance* e il controllo dei risultati. Siamo dell'opinione che la valutazione del sistema di istruzione, delle scuole e dell'operato degli insegnanti sia materia assai complessa, a cui certo non possono essere applicati gli stessi principi adottati nei luo-

ghi preposti alla produzione di merci o finalizzati all'erogazione di servizi; tali meccanismi, puntando in misura preponderante sull'esaltazione della competitività individuale del singolo lavoratore, risultano particolarmente nocivi all'interno di un'istituzione che fa della collegialità, della pianificazione e dello sviluppo del lavoro interdisciplinare requisiti indispensabili per rendere efficace il rapporto insegnamento-apprendimento.

Per questo, al capo I (articoli 2 e 3) della nostra proposta di legge abbiamo previsto l'istituzione di un organo, il collegio nazionale dei docenti che, tra le varie mansioni ad esso affidate, è anche investito del compito di individuare criteri e metodi per la valutazione dei docenti, al fine di valorizzare le esperienze più meritevoli, sanzionare e, laddove si renda necessario, allontanare dall'esercizio del proprio incarico coloro che abbiano dimostrato inadeguatezza e incapacità nell'assolvimento del proprio ruolo. Affidare al collegio nazionale dei docenti la valutazione dell'operato degli insegnanti e il monitoraggio della qualità dell'intero sistema di istruzione a partire dalla verifica del raggiungimento, da parte degli studenti, dei livelli essenziali di apprendimento, risulta una scelta oculata e lungimirante. Permette infatti di sopprimere enti terzi, quali l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), attualmente preposti a questo scopo, ma che hanno dimostrato inadeguatezza nell'assolvimento del proprio ruolo, generando un diffuso livello di insoddisfazione sia tra i docenti che tra gli studenti, a causa della natura estremamente riduttiva, superficiale e semplicistica dei *test* da essi elaborati. Tale scelta quindi risulta oculata, perché permette di razionalizzare le spese a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e lungimirante perché permette un dialogo serio e continuo tra il nostro sistema di istruzione e quelli degli altri Paesi dell'Unione europea. La nostra proposta infatti, all'articolo 4, istituisce una commissione per la valutazione dell'operato del collegio nazionale

dei docenti, al fine di evitarne la deriva autoreferenziale, e inserisce all'interno di tale commissione sia una componente di docenti appartenente al mondo accademico italiano sia una componente di docenti che operano all'interno del sistema di istruzione degli altri Paesi europei al fine di favorire, tra il sistema di istruzione italiano e quelli degli altri Paesi europei, un confronto continuo, nonché un reciproco scambio delle migliori esperienze nazionali.

Si diventa membri del collegio nazionale dei docenti e delle sue ramificazioni territoriali, i collegi regionali, all'interno dei quali si esercita un mandato quinquennale, previo superamento di un concorso per titoli ed esami. Il collegio nazionale dei docenti e i collegi regionali costituiscono organi rappresentativi delle istanze della classe docente italiana, per questo al loro interno accolgono esponenti dei diversi cicli del sistema di istruzione nonché delle diverse aree disciplinari. L'istituzione del collegio nazionale dei docenti si rende necessaria per fare fronte alla totale esclusione imposta agli insegnanti rispetto a qualsivoglia delibera in materia di istruzione e al progressivo accantonamento da parte degli stessi della legittima anzi doverosa aspirazione a sentirsi parte attiva nei provvedimenti di riforma, non solo didattica, ma anche strutturale, riguardante il sistema di istruzione. Troppo spesso è accaduto in questi anni che, a fronte di interventi radicali, tra cui la revisione dei quadri orari delle scuole secondarie superiori o l'accorpamento di alcune discipline in un unico insegnamento, gli insegnanti, completamente esautorati, si sono trovati a subire passivamente gli effetti negativi di provvedimenti partoriti nel chiuso delle stanze del Ministero, che agiva in ottemperanza dei dettami del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il collegio nazionale dei docenti si configura quindi come un organismo autonomo, all'interno del quale elaborare il proprio codice deontologico professionale, le regole che definiscano il campo e i confini della funzione docente, respin-

gendo le sempre più evidenti intromissioni esterne, predisporre gli strumenti utili alla formazione iniziale e *in itinere*, sviluppare quella riflessione necessaria e di estrema attualità che si impone sugli aspetti metodologici e tecnici relativi alla professione docente.

Quando si parla di codice deontologico intendiamo un insieme di norme e regole che, partendo dal concetto di scuola come istituzione e dalla libertà d'insegnamento e d'apprendimento, affrontino con chiarezza il problema della qualità della funzione docente. Intendiamo dei principi etici che finalmente suggellino una differenza tra chi svolge questo lavoro con correttezza, profondo senso civico e passione, chi si limita ad adempiere meccanicamente a direttive imposte dall'alto e chi, addirittura, si siede tutti i giorni in cattedra solo per ricevere uno stipendio alla fine del mese.

In questa maniera si potrebbero ristabilire le giuste proporzioni e, così come la diagnosi medica è ragionevole che sia definita dallo specialista, la valutazione degli studenti, la programmazione, l'azione formativa e l'attività didattica è opportuno che siano appannaggio del docente, senza subire indebiti condizionamenti dall'esterno.

Tra le mansioni di cui è investito il collegio nazionale dei docenti rientra la disciplina del regolamento degli organi collegiali territoriali: il consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e distrettuali, ripristinati dalla presente proposta di legge all'articolo 5.

Il consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e distrettuali sono stati istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per promuovere la partecipazione democratica di tutte le componenti interessate alla vita della scuola *lato sensu*. È nostra opinione che la dimensione partecipativa sia un elemento indispensabile da riscoprire, incoraggiare e consolidare, soprattutto in considerazione dell'apporto fondamentale che essa può fornire nel dialogo della scuola con il

territorio. Per questo nella nostra proposta di legge affidiamo al collegio nazionale dei docenti il compito di rilevare le criticità che hanno determinato il naufragio degli organi collegiali territoriali e di elaborare soluzioni per il loro rilancio.

Il capo II della presente proposta di legge ha per oggetto la riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, ad esso correlata. Gli obiettivi di tali disposizioni consistono nel: restituire dignità alla figura professionale del docente; adeguare i percorsi formativi che danno accesso all'insegnamento ai parametri degli altri Paesi europei; creare una connessione strutturale tra formazione e reclutamento che impedisca il proliferare del precariato scolastico e la vergognosa e illegittima prassi della reiterazione, protratta anche per decenni, dei contratti a termine nella scuola. Quest'ultimo obiettivo risulta particolarmente urgente dal momento che l'attuale precariato scolastico è costituito da più di 200.000 insegnanti abilitati, inclusi all'interno delle graduatorie ad esaurimento (istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge finanziaria 2007), molti dei quali hanno per anni prestato servizio presso le scuole pubbliche del nostro Paese e non sono stati ancora stabilizzati a causa delle passate politiche scolastiche in materia di reclutamento, poco attente alle reali esigenze del sistema di istruzione. Negli ultimi tre anni in particolare, si è proceduto a cospicue riduzioni degli organici della scuola (circa 90.000 docenti) che, oltre ad aver determinato la dequalificazione dell'intero sistema di istruzione italiano, hanno impedito il graduale assorbimento del precariato scolastico all'interno delle graduatorie ad esaurimento. A tale proposito, la presente proposta di legge individua, nel capo III — norme transitorie — dei criteri volti a favorire in tempi brevi il razionale utilizzo delle risorse professionali dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per consentirne lo smaltimento in tempi brevi. È prevista, per il raggiungimento di tale scopo, la definizione di un piano triennale per la stabi-

lizzazione dell'attuale personale precario inserito nelle graduatorie ad esaurimento.

I percorsi di formazione e reclutamento per i futuri docenti, previsti dalla presente proposta di legge, sono da istituirsi, per i diversi ordini e gradi del sistema di istruzione e per le diverse classi di concorso, con il progressivo assorbimento dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento attualmente vigenti. Tali percorsi sono rigorosamente a numero chiuso, sia per la laurea abilitante in scienze della formazione primaria, che dà accesso all'insegnamento della scuola dell'infanzia e primaria, sia per le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore, istituite in ambito regionale, presso le università statali, di durata biennale, che abilitano all'insegnamento nel sistema di istruzione secondario di primo e secondo grado. Il numero chiuso è programmato, di anno in anno, in base alle esigenze del sistema di istruzione di ogni ordine e grado, pubblico e privato, sulla base di tutti i posti vacanti e disponibili. Nella prospettiva quindi del superamento della distinzione tra organico di diritto e organico di fatto, si istituisce l'organico funzionale, all'interno del quale viene individuata una dotazione organica aggiuntiva, cioè un contingente di insegnanti con contratto a tempo indeterminato a disposizione delle singole istituzioni scolastiche, da impiegare sia per la copertura dei posti in organico di fatto, sia per svolgere tutte quelle mansioni aggiuntive alla didattica ordinaria, ma di necessario supporto ad essa, come i corsi di recupero/potenziamento o i progetti extra-curricolari, creando in tal modo un piano effettivo volto a contrastare l'allarmante fenomeno della dispersione scolastica. In questo modo tutti coloro che arriveranno alla fine del percorso di studi abilitante avranno la garanzia della stabilizzazione e si eviterà per il futuro la formazione di precariato scolastico. A conclusione del percorso abilitante è previsto l'esame di Stato, superato il quale, sulla base della valutazione ottenuta, è consentita l'iscrizione nella graduatoria regionale. Contestualmente all'iscrizione in graduatoria, gli abilitati



della scuola dell'infanzia e primaria sottoscrivono un contratto a tempo determinato di durata annuale per l'anno di prova. Superato l'anno di prova il contratto è automaticamente trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato. Coloro che hanno superato il concorso di accesso alle scuole di specializzazione, all'atto dell'immatricolazione, sottoscrivono un contratto di formazione di durata biennale e sono utilizzati durante il secondo anno nell'ambito dell'attività di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, come dotazione organica aggiuntiva e quindi per ricoprire incarichi di supplenza o svolgere mansioni di supporto alla didattica ordinaria. Dopo il superamento dell'esame di Stato, che per gli specializzandi avviene al termine del secondo anno della scuola di specializzazione, avverrà l'iscrizione nella graduatoria regionale e la stipula del contratto a tempo determinato per l'anno di prova. Superato l'anno di prova il contratto è automaticamente trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il piano triennale per la stabilizzazione dei lavoratori precari previsto dalla nostra proposta di legge, in quanto avente carattere programmatico, non dovrebbe determinare incrementi di spesa per il trattamento economico del personale interessato, considerata la consistenza numerica dei prevedibili collocamenti a riposo. In ogni caso abbiamo previsto una copertura

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
580	332	332	580	332	332	580	332	332

c) dalla riduzione della deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari. La riduzione di 0,05 punti percentuali della quota di deducibi-

(milioni di euro)

SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
238	130	126	438	130	126	238	130	126

Variazioni in riduzione della quota determinano proporzionali effetti di incremento di gettito.

che di fatto è una clausola di salvaguardia in caso di « sforamento ».

Pertanto, si provvede alla necessaria copertura finanziaria del provvedimento prevedendo che per gli oneri derivanti all'attuazione della nostra proposta si provveda mediante le maggiori entrate tributarie derivanti:

a) dall'incremento dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per le società del settore petrolifero: l'incremento di 1 punto percentuale dell'aliquota della suddetta addizionale IRES determina, in base a recenti valutazioni fornite dal Governo, effetti in termini di maggior gettito IRES ai fini dei saldi di finanza pubblica per 244 milioni di euro nel 2012 e per 122 milioni di euro annui dal 2013, in considerazione di una percentuale di acconto effettiva pari al 100 per cento, in relazione alla condizione di redditività delle società destinatarie della misura;

b) dalla riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni: la riduzione di 1 punto percentuale della quota deducibile degli interessi passivi per banche, assicurazioni e società che operano nel settore finanziario determina, in base ai dati indicati nella relazione tecnica allegata al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i seguenti effetti in termini di maggior gettito IRES:

lità nell'esercizio delle svalutazioni su crediti per gli enti creditizi e finanziari determina i seguenti effetti finanziari in termini di maggior gettito IRES:

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I

## AUTOGOVERNO DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

## ART. 1.

*(Principi generali).*

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali in materia di autogoverno del sistema educativo di istruzione e formazione e di organizzazione delle istituzioni scolastiche, nonché di formazione iniziale e reclutamento del personale docente. Stabiliscono inoltre l'istituzione di un'area contrattuale specifica per il comparto della scuola al fine di migliorare la qualità del sistema d'istruzione e valorizzare la professionalità del personale.

## ART. 2.

*(Collegio nazionale dei docenti e collegi regionali dei docenti).*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione, sono istituiti il collegio nazionale dei docenti, di seguito denominato « collegio nazionale », e i collegi regionali dei docenti, di seguito denominati « collegi regionali ».

2. Il collegio nazionale e i collegi regionali deliberano a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. Con la stessa maggioranza sono eletti i rispettivi presidenti, che ne sono anche rappresentanti legali.

3. Il collegio nazionale è composto da insegnanti in rappresentanza delle diverse aree disciplinari dei diversi ordini e gradi

di scuola, in modo tale che ogni area risulti rappresentata. Per quanto riguarda il sistema di istruzione secondario di primo e di secondo grado è stabilita la presenza di un numero di rappresentanti per ogni classe di concorso che sia proporzionale al numero complessivo di insegnanti sul territorio nazionale e comunque non inferiore ad una unità e non superiore a cinque unità per ogni classe di concorso; per il sistema di istruzione primario è prevista la presenza di cinque insegnanti della scuola dell'infanzia e quindici insegnanti della scuola primaria, dei quali cinque per le discipline dell'area linguistico-artistico-espressiva, cinque per le discipline dell'area storico-geografica e cinque per le discipline dell'area matematico-scientifica.

4. I membri del collegio nazionale possono avvalersi della consulenza di cinque esperti indicati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il collegio nazionale opera in collaborazione con il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 5.

5. I collegi regionali sono composti da insegnanti in rappresentanza delle diverse aree disciplinari dei diversi ordini e gradi di scuola presenti nella regione, in modo tale che ogni area risulti rappresentata. Per quanto riguarda il sistema di istruzione secondario di primo e di secondo grado è stabilita la presenza di un numero di rappresentanti per ogni classe di concorso che sia proporzionale al numero complessivo di insegnanti sul territorio regionale e comunque non inferiore ad una unità e non superiore a due unità per ogni classe di concorso; per il sistema di istruzione primario è prevista la presenza di due insegnanti della scuola dell'infanzia e sei insegnanti della scuola primaria, dei quali due per l'area linguistico-artistico-espressiva, due per le discipline dell'area storico-geografica e due per le discipline dell'area matematico-scientifica.

6. I membri effettivi del collegio nazionale e dei collegi regionali durano in carica cinque anni, sono scelti con procedura concorsuale per titoli ed esami e

sono esonerati dal servizio per l'intera durata dell'incarico. All'atto del conferimento dell'incarico i membri del collegio nazionale e dei collegi regionali sottoscrivono un contratto che indica, oltre al trattamento economico per il quinquennio di nomina, anche le specifiche indennità maturate per la progressione di carriera.

7. Il bando di concorso per l'individuazione dei membri del collegio nazionale e dei collegi regionali è emanato con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sei dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammessi a partecipare al concorso gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato o determinato con almeno cinque di anni di servizio. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto stabilisce la composizione delle commissioni giudicatrici, i cui membri dovranno essere sorteggiati tra insegnanti con almeno cinque anni di servizio, dirigenti scolastici e docenti universitari.

### ART. 3.

#### *(Attribuzioni del collegio nazionale e dei collegi regionali).*

1. Il collegio nazionale ha la rappresentanza della professione docente a livello nazionale. Esso esercita, oltre a quelle eventualmente assegnategli da altre norme, le seguenti funzioni:

*a)* dà pareri, obbligatori e vincolanti, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sui progetti di legge e di regolamento che riguardano l'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema di istruzione;

*b)* adotta il codice deontologico della funzione docente e ne cura periodicamente l'aggiornamento;

*c)* sovrintende allo stato giuridico e alla valutazione professionale del corpo docente e decide in materia disciplinare

avvalendosi della collaborazione, ove necessario, dei collegi regionali;

d) individua criteri e metodi per la valutazione dei docenti, al fine di valorizzare le esperienze più meritevoli, sanzionare e, laddove si renda necessario, allontanare dall'esercizio del proprio incarico coloro che abbiano dimostrato inadeguatezza e incapacità nell'assolvimento del proprio ruolo;

e) individua criteri e metodi per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di apprendimento degli studenti di ogni ordine e grado di scuola, al fine di elaborare strategie di risanamento delle realtà più disagiate anche nell'ottica di un programma di contrasto alla dispersione scolastica;

f) promuove e cura le relazioni con le università, sia in funzione dell'organizzazione dei corsi di laurea di scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'articolo 10 sia al fine di realizzare una carriera docente con sbocco universitario, in particolare nell'ambito della ricerca metodologico-didattica e della nuova formazione di base dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado;

g) indica i criteri e le modalità attraverso cui selezionare il personale docente utilizzato in qualità di *tutor* nei corsi di laurea magistrale e nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'articolo 10 e stabilisce l'equipollenza dei titoli di studio ai fini dell'ammissione alle scuole di specializzazione;

h) coordina e promuove le attività dei collegi regionali volte alla formazione iniziale e all'aggiornamento del personale docente, anche al fine di garantirne l'uniformità sul territorio nazionale;

i) predisporre il piano annuale nazionale dell'attività di aggiornamento del corpo docente avvalendosi della collaborazione dei collegi regionali delle università. I docenti hanno diritto all'aspettativa retribuita per le attività di aggiornamento;

l) intraprende iniziative a livello nazionale a tutela della reputazione, della dignità e della libertà dei docenti, nonché della libertà di insegnamento;

m) adotta il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza. Il regolamento è sottoposto all'approvazione del Ministro della giustizia;

n) determina, con deliberazione sottoposta al visto del Ministro della giustizia, e con aggiornamento biennale, la misura delle quote annuali dovute per le spese del funzionamento proprio e dei collegi regionali che non possono comunque superare lo 0,30 per cento dello stipendio medio netto dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Il collegio nazionale e i collegi regionali redigono annualmente e rendono pubblico il rispettivo bilancio. Le quote sono prelevate direttamente dalla retribuzione e sono versate al medesimo collegio nazionale, che provvede a ripartire una quota pari ad almeno il 50 per cento del totale ai collegi regionali;

o) delibera sull'utilizzazione e sull'investimento delle quote di cui alla lettera n), prevedendo in particolare che una parte sia destinata ai fini della tutela e della previdenza dei docenti;

p) delibera sull'utilizzazione e sull'investimento dei finanziamenti ad esso destinati da parte dello Stato e dell'Unione europea. Lo Stato destina al collegio nazionale una quota pari allo 0,1 per cento del bilancio annuale a carico dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

q) stabilisce, su base oraria, la retribuzione minima tabellare della funzione relativa ai docenti dei diversi ordini e gradi nel sistema di istruzione pubblico e privato, in misura comunque non inferiore alla retribuzione media oraria dei docenti rilevata negli Stati membri dell'Unione europea;

r) fissa l'orario di insegnamento frontale;

s) emana norme regolamentari per la disciplina delle attività dei collegi regionali dei docenti;

t) emana i regolamenti istitutivi dei nuovi organi collegiali: il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e distrettuali di cui all'articolo 5.

#### ART. 4.

*(Commissione per la valutazione del collegio nazionale).*

1. È istituita la commissione per la valutazione del collegio nazionale che valuta annualmente l'attività svolta dal medesimo collegio. La commissione è formata da un docente universitario per ciascuna area disciplinare delle materie di insegnamento nelle istituzioni scolastiche italiane, nove esperti delle discipline dell'area socio-psico-pedagogica, tre dirigenti scolastici e un ispettore ministeriale.

2. I membri della commissione per la valutazione del collegio nazionale sono individuati tramite sorteggio e si avvalgono della consulenza di esperti del mondo scolastico e universitario che operano all'interno dei sistemi di istruzione degli altri Paesi membri dell'Unione europea, al fine di favorire un confronto continuo, nonché un reciproco scambio delle migliori esperienze nazionali.

#### ART. 5.

*(Organi collegiali).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo 3 giugno 1999, n. 233, è abrogato e sono conseguentemente ripristinati il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e i consigli scolastici provinciali e distrettuali la cui disciplina e le

cui elezioni sono rimandate alle delibere del collegio nazionale.

ART. 6.

*(Graduatoria regionale dei docenti).*

1. È istituita la graduatoria regionale dei docenti, nella quale sono iscritti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. La graduatoria è gestita su base regionale dai collegi regionali che hanno il compito di aggiornarla e di pubblicarla con cadenza annuale.

ART. 7.

*(Preside e direttore dei servizi amministrativi. Riconoscimento del ruolo di coadiutore educativo al personale amministrativo, tecnico e ausiliario).*

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è ripristinata la figura del preside.

2. Il preside esercita le funzioni già attribuite al dirigente scolastico, sovrintendente, di concerto con il collegio dei docenti e con il consiglio di circolo o di istituto, all'attività dell'istituzione scolastica cui è preposto e ne è il rappresentante legale. In materia gestionale ed economica il preside è coadiuvato da un direttore dei servizi amministrativi appartenente al personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Ai dirigenti scolastici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuita la qualifica di preside.

3. L'accesso ai ruoli del personale direttivo ha luogo mediante concorso per titoli ed esami. I concorsi sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative.

4. Ai concorsi di cui al comma 3 possono partecipare gli insegnanti che hanno prestato servizio per almeno cinque anni sia con contratto a tempo determinato sia con contratto a tempo indeterminato.

5. Il collegio dei docenti elegge i referenti di plesso e il coordinatore didattico aggiunto, che è esonerato dall'inse-



gnamento per un tempo pari alla totalità o alla metà delle ore di servizio dovute. Alle figure di cui al presente comma spetta una specifica indennità stabilita mediante il contratto d'istituto di concerto con le rappresentanze sindacali unitarie.

6. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario è riconosciuto, con il primo contratto utile successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo di coadiutore educativo con riferimento alle attività esercitate dal medesimo personale relativamente alla sorveglianza degli alunni nonché alla gestione della sicurezza, della strumentazione informatica e dei laboratori.

#### ART. 8.

*(Norme finanziarie).*

1. Con la legge di stabilità annuale è destinata alla scuola, all'università e alla ricerca una quota percentuale del prodotto interno lordo equivalente alla media della cifra stanziata a tali fini dai Paesi membri dell'Unione europea. Tali somme sono in particolare destinate a garantire il diritto allo studio e le attività didattiche nonché il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La percentuale media europea di cui al presente comma è raggiunta gradualmente con un incremento annuale della quota percentuale del prodotto interno lordo destinata complessivamente alla scuola, all'università e alla ricerca, pari ad un decimo della differenza tra la percentuale media europea e quella riferita alle somme destinate dalle pubbliche amministrazioni italiane a tali scopi.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di trasformare gli edifici scolastici e universitari appartenenti al patrimonio edilizio pubblico in fondazioni a capitale privato.

## CAPO II

## FORMAZIONE INIZIALE, RECLUTAMENTO E ISTITUZIONE DI UN'AREA CONTRATTUALE SPECIFICA PER IL COMPARTO DELLA SCUOLA

## ART. 9.

*(Finalità).*

1. La Repubblica riconosce e valorizza la professione dell'insegnante, ne assicura la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso una specifica formazione iniziale e attraverso la formazione continua nonché garantendo un sistema di reclutamento e di crescita professionale equi e meritocratici.

## ART. 10.

*(Percorso di formazione iniziale dei docenti).*

1. I percorsi di formazione iniziale per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria si svolgono durante i corsi di laurea magistrale, quadriennali, di scienze della formazione primaria; tali corsi di laurea magistrale sono a numero chiuso e programmato in base ai posti vacanti e disponibili nel sistema d'istruzione dell'infanzia e primaria della regione. A tale scopo gli uffici scolastici regionali e provinciali, con cadenza annuale, forniscono dati precisi riguardo il fabbisogno delle singole istituzioni scolastiche. I percorsi di formazione iniziale si concludono con un esame di Stato che conferisce il titolo abilitante all'insegnamento.

2. A seguito del conseguimento del titolo abilitante, avviene l'iscrizione nella graduatoria regionale e la sottoscrizione del contratto a tempo determinato, di durata annuale per l'anno di prova. Superato l'anno di prova il contratto è tra-

sformato da tempo determinato a tempo indeterminato.

3. Le scuole di specializzazione sono istituite nell'ambito della regione e sono strutture formative delle università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati. Le università, d'intesa con il collegio nazionale e con i collegi regionali, garantiscono la collaborazione delle facoltà interessate, il supporto gestionale e le risorse logistiche finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

4. I percorsi di formazione iniziale per gli insegnanti di scuola secondaria di primo e di secondo grado si svolgono dopo il conseguimento della laurea magistrale, che costituisce titolo di accesso al concorso di ammissione alle scuole di specializzazione di cui al comma 5.

5. Il concorso pubblico di ammissione alle scuole di specializzazione si svolge attraverso prove scritte e orali volte a verificare le conoscenze inerenti alle discipline di insegnamento, previa preselezione mediante *test*.

6. Le scuole di specializzazione sono istituite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con apposito decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il collegio nazionale e con le università. Le scuole di specializzazione hanno durata biennale e sono a numero chiuso e programmato in base al fabbisogno del sistema di istruzione di primo e di secondo grado. A tale scopo gli uffici scolastici regionali e provinciali, con cadenza annuale, forniscono dati precisi riguardo il fabbisogno delle singole istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. In base a tali dati è stabilito il numero di posti dei diversi indirizzi delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario superiore, al fine di garantire la copertura sia delle cattedre in organico di diritto, sia di tutti gli altri posti disponibili presso ciascuna istituzione scolastica.

7. Gli specializzandi, all'atto dell'immatricolazione, sottoscrivono un contratto di formazione di durata biennale cui si applicano le norme vigenti in materia di

lavoro a tempo determinato nel comparto scuola.

9. La scuola di specializzazione si articola in indirizzi, comprensivi ognuno di una pluralità di classi di abilitazione afferenti ai vari ambiti disciplinari. Il percorso formativo prevede, durante il primo anno, la suddivisione in due aree: una didattica disciplinare, che comprende lezioni frontali e attività di laboratorio miranti allo sviluppo delle capacità di elaborazione di percorsi didattici nelle diverse discipline; la seconda, di carattere socio-psico-pedagogico, finalizzata allo sviluppo delle capacità relazionali del futuro docente. Si prevedono altresì prove *in itinere* per verificare e valutare il livello di apprendimento e l'acquisizione delle attitudini all'insegnamento. È previsto un congruo numero di ore di tirocinio da svolgere presso le istituzioni scolastiche preposte a tale scopo, all'interno delle quali viene individuata la figura del docente *tutor*, responsabile dell'attività di tirocinio. Il passaggio al secondo anno è determinato dalla relazione espressa dal *tutor* che tiene conto dei risultati delle verifiche *in itinere* di entrambe le aree e dell'attività di tirocinio svolta da ciascun specializzando. Durante il secondo anno di corso, gli specializzandi svolgono la loro attività di tirocinio come dotazione organica aggiuntiva presso le istituzioni scolastiche, garantendo in tal modo la copertura di tutti i posti in organico di fatto, delle supplenze brevi ed eventualmente svolgendo le mansioni di supporto alla didattica ordinaria dei docenti.

10. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento per le classi di concorso corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono le lauree magistrali di cui sono titolari gli specializzandi.

11. Alla fine del secondo anno si svolge, presso la sede della scuola di specializzazione, l'esame di Stato, che consiste in una prova scritta e una orale, finalizzato a verificare e valutare il raggiungimento delle competenze professionali necessarie a svolgere l'attività di insegnamento.

L'esame comprende altresì la discussione di una relazione scritta relativa alle attività svolte nel corso del tirocinio e delle attività di laboratorio. Nel caso di esito negativo, l'esame può essere ripetuto una sola volta e pertanto il contratto a tempo determinato può essere prorogato per non più di un anno.

12. La valutazione relativa all'esame di Stato di cui al comma 11 è affidata a una commissione, di cui fanno parte sia i docenti universitari sia gli insegnanti delle istituzioni scolastiche che hanno collaborato alle attività della scuola di specializzazione.

13. Il conseguimento dell'abilitazione permette l'iscrizione alla graduatoria regionale e dà accesso diretto all'anno di prova, terminato il quale il contratto di lavoro è trasformato in contratto a tempo indeterminato.

#### ART. 11.

*(Area contrattuale per il comparto della scuola).*

1. È istituita un'area contrattuale specifica per il comparto della scuola comprendente il personale docente, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e i presidi.

2. Al rapporto di impiego del personale del comparto della scuola di cui al comma 1 non si applicano le norme del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

#### CAPO III

#### NORME TRANSITORIE

#### ART. 12.

*(Piano per l'assorbimento dei precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento).*

1. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche e offrire adeguata soluzione al fenomeno del precariato scolastico è definito un piano triennale, per gli anni scolastici 2012-15,

per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Tale piano triennale è funzionale anche all'attuazione della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, e del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

2. Le immissioni in ruolo sono effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo la determinazione degli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; riconducendo a 18 ore le cattedre negli istituti di istruzione superiore soltanto nel caso in cui tale riconduzione non comprometta la continuità didattica, l'omogeneità delle sezioni, la disponibilità di personale a copertura di supplenze di breve e media durata; ripristinando le presenze nella scuola primaria e attuando la revisione delle classi di concorso per l'insegnamento nelle scuole superiori, come previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle specifiche professionalità dei docenti.

3. Nella prospettiva del superamento della distinzione tra organico di diritto e organico di fatto si istituisce l'organico funzionale, all'interno del quale viene individuata la dotazione organica aggiuntiva, cioè un contingente di insegnanti con contratto a tempo indeterminato a disposizione delle singole istituzioni scolastiche da impiegare sia per la copertura dei posti in organico di fatto, sia per svolgere le mansioni aggiuntive alla didattica ordinaria, di necessario supporto ad essa, come i corsi di recupero e di potenziamento o i progetti extra-curricolari, creando in tal modo un piano effettivo volto a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

4. Al fine di stabilizzare il personale docente attualmente inserito nelle gra-

duatorie ad esaurimento è data, a chi ne ha titolo, la possibilità di ottenere il riconoscimento dell'intero punteggio derivante da titoli e servizio, su tutte le graduatorie dello stesso ambito disciplinare secondo il principio della cascata.

ART. 13.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 12 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) al primo periodo del comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « nei limiti del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti del 95 per cento »;

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: « nella misura del 96 per cento » sono

sostituite dalle seguenti: « nella misura del 95 per cento »;

*d)* all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 0,30 per cento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

